



# PROVINCIA DI FERMO

## Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 29/12/2011

## **Art. 1**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Presidente della Provincia, ai membri del Consiglio Provinciale ed ai membri della Giunta Provinciale.

## **Art. 2**

Entro 3 mesi dalla proclamazione, il Presidente della Provincia ed i membri del Consiglio Provinciale ed, al momento dell'accettazione della nomina, i membri della Giunta Provinciale, sono tenuti a depositare presso il Settore Organi Istituzionali Affari Generali e Contratti della Provincia:

- 1) una dichiarazione concernente il possesso dei diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente la situazione associativa e contenente l'elenco delle associazioni od organizzazioni di cui il Consigliere o Assessore fa parte, con la precisa indicazione, oltre che della natura e degli scopi propri di ognuna, di tutti i dati ed elementi per la relativa individuazione.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non diano il loro consenso, il Consigliere dovrà dichiarare tale eventualità.

**Art. 3**

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i Consiglieri Provinciali sono tenuti ad inviare al Settore Organi Istituzionali Affari Generali e Contratti, una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1) del primo comma del precedente art. 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell'art. 2.

La dichiarazione del primo comma del precedente art. 2 dovrà essere tempestivamente aggiornata dal dichiarante ogniqualvolta si verificano variazioni.

**Art. 4**

Le dichiarazioni patrimoniali ed associative indicate, rispettivamente, al punto 1) ed al punto 3) dell'art. 2 dovranno essere effettuate sugli schemi di modulo i cui fac-simile sono allegati al presente Regolamento (lett. A-B-C).

**Art. 5**

Entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento, i Consiglieri e gli Assessori in carica, qualora non lo avessero già fatto, devono provvedere agli adempimenti indicati negli artt. 2 e 3.

**Art. 6**

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'art 2, il Presidente del Consiglio invita l'interessato ad ottemperare assegnandogli un termine di tre mesi.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'art. 3, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente ad adempiere gli obblighi stessi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida.

Nel caso di inosservanza dell'invito e della diffida di cui ai precedenti commi il Presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio Provinciale

e ne ordina la pubblicazione nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale ([www.provincia.fm.it](http://www.provincia.fm.it)).

#### **Art. 7**

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 2.

#### **Art. 8**

Le dichiarazioni previste dagli artt. 2, 3, e 4 saranno depositate presso il Settore organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti.

Dell'avvenuto deposito e dell'elenco dei depositanti verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia [www.provincia.fm.it](http://www.provincia.fm.it) in modo da consentire agli interessati la visione.